CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
Città di Magenta	Consiglio Comunale	18	31/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2021, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la residenza comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito in modalità telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	CALATI CHIARA	SINDACO	SI
2	BONFIGLIO MARIA STEFANIA	CONSIGLIERE	SI
3	SPOTO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	MASO PIA ROSA	CONSIGLIERE	SI
5	PALOMBO ELENA	VICE PRESIDENTE	SI
6	ISPANO FABRIZIO	PRESIDENTE DEL	SI
		CONSIGLIO	
7	SGARELLA DETTO LANTICINA	CONSIGLIERE	SI
	FELICE		
8	GARAVAGLIA FEDERICA MARIA	CONSIGLIERE	SI
	ELISABETTA		
9	CANTONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
10	PERI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
11	DEL GOBBO CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
12	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
13	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
14	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
15	BASTIANELLO MARZIA	CONSIGLIERE	SI
16	PRETI ELEONORA	CONSIGLIERE	SI
17	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 31/03/2021

DELIBERA Nº 18

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 738 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14 e 20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9.

VISTO il comma 741 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;
- e) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata purché previsto dal regolamento IMU del comune.

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall' articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), nonché per i fabbricati dichiarati

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

— la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all''allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- che ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
 - Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria "D" (ad eccezione della Cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;
 - o Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria "D" dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e nella quale viene altresì precisato che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011.

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

- ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): aliquota pari al 6 per mille;
- unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale: aliquota pari al 10,6 per mille;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93, del decreto del presidente della Repubblica: aliquota pari al 6,5 per mille;
- Unità immobiliari cat. A (escluse le pertinenze e le unità immobiliari classificate nella categoria A/10) di proprietà di persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell'articolo, 2, comma 3, L. 431/1998 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente: aliquota pari al 7,6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

- uffici e studi privati classificati nella categoria A/10: aliquota pari al 10,6 per mille,
- negozi e botteghe classificati nella categoria C/1: aliquota pari al 9,6 per mille;
- laboratori per arti e mestieri classificati nella categoria C/3: aliquota pari al 9,6 per mille;
- altri immobili diversi da quelli precedentemente indicati: aliquota pari al 10,6 per mille.

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO:

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto Legge n. 41 (DL Sostegni) pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2021, nel quale l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012/2023 è stata ulteriormente differita al 30 aprile 2021;

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Consigliere Mengoni, come da dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale agli atti, si collega alla seduta telematica alle ore 20.35 e pertanto partecipa alla votazione;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Bastianello, Preti, Minardi) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di confermare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2021**, così di seguito:

Fattispecie		Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,60%	200 €
unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo	1,06%	

Fattispecie		Detrazione
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il		
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e		
risieda anagraficamente nonché abitualmente nello stesso comune in cui è		
situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante oltre		
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro		
immobile adibito a propria abitazione principale Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari		
(IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93, del decreto del presidente della Repubblica	0,65 %	200€
Unità immobiliari cat. A (escluse le pertinenze e le unità immobiliari classificate nella categoria A/10) di proprietà di persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell'articolo, 2, comma 3, L. 431/1998 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente	0,76%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	0,00%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Terreni agricoli	0,76%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Uffici e studi privati classificati nella categoria A/10	1,06%	
Negozi e botteghe classificati nella categoria C/1	0,96%	
Laboratori per arti e mestieri classificati nella categoria C/3	0,96%	
Altri immobili diversi da quelli precedentemente indicati	1,06%	

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art 53 della Legge 388/2000 e dell'art. 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34.
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Successivamente,

con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Bastianello, Preti, Minardi) e nessun astenuto, resi per appello nominale da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO

: PER L'ANNO 2021.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

ORIGINALE
